



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 15 dicembre 1998

N. 366 **Reg. deliberazioni**

OGGETTO: Legge regionale "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

L'anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg. rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	sì		33) INTRONA Onofrio	sì	
2) ALOISI Vito Leonardo	sì		34) LOMELO Domenico	sì	
3) AMODIO Felice	sì		35) LOSPINUSO Pietro	sì	
4) ANGIULI Vito	sì		36) MACRI' Camillo	sì	
5) BALDUCCI Enrico	sì		37) MARMO Nicola	sì	
6) BASURTO Massimo	sì		38) MINCUZZI Mattia		sì
7) CAMILLI Fabrizio	sì		39) MINEO Luciano	sì	
8) CARBONELLI Anna Maria	sì		40) MONGIELLO Salvatore	sì	
9) CAROPPO Luigi	sì		41) MORRA Carmelo	sì	
10) CARROZZO Gaetano		sì	42) PALESE Rocco	sì	
11) CARUSO Vincenzo	sì		43) PELLEGRINO Donato	sì	
12) CERA Angelo	sì		44) PEPE Pietro	sì	
13) COLANGELO Sabino	sì		45) RINALDI Rosario	sì	
14) COLASANTO Angelo	sì		46) RUOCCO Roberto	sì	
15) COPERTINO Giovanni	sì		47) SACCOMANNO Michele	sì	
16) CROCCO Antonio	sì		48) SALAMINO Angelo	sì	
17) DE CRISTOFARO Mario	sì		49) SANTANIELLO Enrico	sì	
18) D'ERARIO Grazia		sì	50) SARDELLI Luciano		sì
19) DI BELLO Rossana	sì		51) SEMERARO Giuseppe	sì	
20) DICESARE Rosaria	sì		52) SGOBIO Cosimo	sì	
21) DI DONNA Giuseppe	sì		53) STEFANETTI Armando	sì	
22) DIPIETRANGELO Carmine	sì		54) STRAZZERI Marcello	sì	
23) DISTASO Salvatore	sì		55) TAGLIENTE Nicola	sì	
24) ERRICO Enrica	sì		56) TARQUINIO Lucio	sì	
25) FERRI Giuseppina	sì		57) TATEO Pietro	sì	
26) FESTINANTE Luigi	sì		58) TEDESCO Alberto	sì	
27) FIORENTINO Nunziata	sì		59) TONDO Antonio	sì	
28) FITTO Raffaele	sì		60) TUNDO Roberto	sì	
29) FRISULLO Alessandro	sì		61) URSI Antonio	sì	
30) GALASSO Matteo	sì		62) UZZI William	sì	
31) GODELLI Silvia	sì		63) VALENTE Giovanni	sì	
32) GUALTIERI Gualtiero	sì				

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è il disegno di legge "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

Dà la parola al relatore, Cons. Salamino, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI, PS e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)





LEGGE REGIONALE

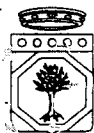
"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1
(Finalità della legge)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

3.

ART. 2 (Delega alle Province)

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

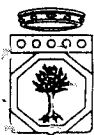
(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

TITOLO I

ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA

ART. 3 (Destinatari)

1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:
 - a) alberghi;
 - b) motels;
 - c) villaggi-albergo;



Consiglio Regionale della Puglia

4.

- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
- f) alberghi centro benessere.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 4 (Tipologia)

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
2. Sono "motels" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
6. Sono "alberghi centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.



Consiglio Regionale della Puglia

5

7. E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 5

(Ulteriori caratteristiche delle tipologie)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 6

(Dipendenze)

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.



2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 7 (Requisiti)

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
 - a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
 - b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
 - c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
 - d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D";
 - e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A".



Consiglio Regionale della Puglia

7

2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 8 (Denominazione)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.

2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.

3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.

5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".

6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

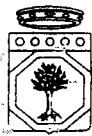
(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 9
(Classificazione)

1. Le strutture alberghiere previste dall'art.3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle "A" - "C" e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art.11.
2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".
3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
8. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 10
(Procedure per la classificazione)

1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.
3. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.
4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.
5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.
6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 11
(Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione



Consiglio Regionale della Puglia

lo.

non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.

3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 12

(Notifica del provvedimento di classificazione)

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 13

(Pubblicità della classificazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

ART. 14 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) villaggi turistici;
 - b) campeggi.
2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:
 - a) imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
 - b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 15 (Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 16
(Requisiti tecnici dei villaggi turistici)

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
- b) altezza minima interna di mt. 2,40;
- c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
- d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
- e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
- f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 17
(Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i



campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.

3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:

- a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 18

(Requisiti tecnici dei campeggi)

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1



purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.

3. E' consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 19 (Altre tipologie di campeggi)

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

- a) campeggi naturalistici;
- b) campeggi mobili;
- c) campeggi liberi ed isolati;
- d) mini-aree di sosta.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 20 (Campeggi naturalistici)

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine,



devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 21
(Campeggi mobili)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.

4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 22
(Campeggi liberi e isolati)

1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

17.

ART. 23 (Mini-aree di sosta)

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.
3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 24 (Aree destinate a villaggi e campeggi)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrare dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.



Consiglio Regionale della Puglia

18

4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' art.14 devono avere i seguenti requisiti:

- a) una superficie minima di 10 mila mq.;
- b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o associati.

8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 25 (Terreno)

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

19.

ART. 26 (Norme di tutela dell'ambiente)

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:
 - a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
 - b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
 - c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;
 - d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 27 (Servizi igienico-sanitari)

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.



Consiglio Regionale della Puglia

20

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.
 3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
 4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.
 5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.
2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
- a) un WC ogni venti persone;
 - b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
 - c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
 - d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
 - e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
 - f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
 - g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
 - h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte;
 - i) erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 28 (Impianto elettrico)

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.



2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

- a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
- b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
- c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 29

(Dispositivi e mezzi antincendio)

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 30

(Rimessaggio)

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 31

(Parcheggio auto e pre-campo)

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 32

(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 33

(Pronto soccorso)

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.



2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 34
(Assicurazioni rischi)

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 35
(Regolamento interno)

1. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



ART. 36
(Telefono)

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 37
(Periodi di apertura)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 38
(Classificazione delle strutture all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.
3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla Provincia territorialmente competente.



Consiglio Regionale della Puglia

25.

4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).
5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.
7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

TITOLO III

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

ART. 39

(Definizione e requisiti tecnici)

1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.
2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.



4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.

5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 40

(Classificazione degli ostelli della gioventù)

1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge.

2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)



TITOLO IV

ATTIVITA' RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

ART. 41 (Definizione)

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
 - a) residenze turistiche o residence;
 - b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.



8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

ART. 42

(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Tedesco, Dicesare e Di Donna)

TITOLO V

DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA

ART. 43

(Definizione)

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

- a) le case per ferie;
- b) gli esercizi di affittacamere.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

28.

ART. 44 (Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 45 (Requisiti tecnici per le case per ferie)

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:
 - a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
 - b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
 - c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
 - d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
 - e) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
 - f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali, convenientemente aerati;
 - g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;



Consiglio Regionale della Puglia

30

- h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
 - i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 46 (Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

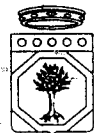


ART. 47

(Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



TITOLO VI

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE

ART. 48 (Definizione)

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:
 - a) gli stabilimenti balneari;
 - b) le spiagge attrezzate;
 - c) le darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.
3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 49 (Stabilimenti balneari)

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.



2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
4. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:
 - a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
 - b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
 - c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.
5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 50
(Requisiti tecnici)

1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt.2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.



Consiglio Regionale della Puglia

34

3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 51

(Installazioni igienico-sanitarie)

1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 52

(Dotazione delle cabine-spogliatoio)

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

- a) un sedile;
- b) un appendiabiti;
- c) uno specchio;
- d) un cestino porta rifiuti.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



ART. 53
(Tutela dell'ambiente)

1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.
2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.
3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 54
(Pronto soccorso)

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



ART. 55
(Darsene e approdi turistici)

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

- a) dieci docce;
- b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
- c) venti lavandini;
- d) dieci lavapiedi;
- e) dieci lavelli per stoviglie;
- f) dieci vasche per bucato;
- g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
- h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
- l) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonchè essere antisdrucciolevoli.

3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.

4. E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.



Consiglio Regionale della Puglia

37

5. Le darsene e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 56 (Definizione dell'attività)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.
2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



ART. 57
(Requisiti tecnici)

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.
3. Gli utenti, durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.
4. E' fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

TITOLO VIII

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 58
(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.



Consiglio Regionale della Puglia

39

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 59

(Domanda per l'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione assegnata, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia, ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art.3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
- c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;



Consiglio Regionale
della Puglia

40

- d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
- f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
- c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
- f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
- g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
- h) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;



Consiglio Regionale della Puglia

41

- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n.217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

- a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
- b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;



Consiglio Regionale della Puglia

42

- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a) estremi del certificato di abitabilità;
- b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c) numero dei posti letto;
- d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art.46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge n. 217 del 1983.

8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della licenza edilizia;
- c) estremi della concessione demaniale;



Consiglio Regionale
della Puglia

43

- d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- g) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della concessione demaniale;
- c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- f) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g) copia dello statuto sociale;



Consiglio Regionale della Puglia

64

- h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 60

(Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n.773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale
della Puglia

65

ART. 61
(Contenuti dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
 - a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
 - b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
 - c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
 - d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
 - e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
 - f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
 - g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
 - h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
 - i) il totale della ricettività massima consentita;
 - l) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
 - m) il totale della ricettività nelle unità abitative;
 - n) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
 - o) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
 - p) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
 - q) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
 - r) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
 - s) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale
della Puglia

46

ART. 62
(Rinnovo autorizzazione)

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 63
(Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 64
(Registrazione notifica delle persone alloggiate)

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



TITOLO IX

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

ART. 65

(Certificazione di qualità)

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

TITOLO X

GESTIONE E RESPONSABILITA' - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

ART. 66

(Gestione e responsabilità)

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).



Consiglio Regionale della Puglia

48

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 67 (Reclami)

1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

49

ART. 68

(Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 69

(Procedimento sanzionatorio)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 70

(Sanzioni amministrative in materia di classificazione)

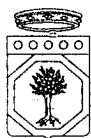
1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.



2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

- a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
- b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
- c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni;
- d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
- e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;
- f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
- g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

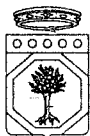
(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



ART. 71

(Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 18, comma 3.
3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.
4. E' soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.



Consiglio Regionale della Puglia

52

8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 72

(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.



Consiglio Regionale
della Puglia

53

7. L'inosservanza del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.
10. E' passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).
11. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.
13. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.



Consiglio Regionale della Puglia

54

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
- a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
 - b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
 - c) nelle ipotesi previste dall'art.100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
 - d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall' art.70, comma 2, lettere a) e b).
17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

ART. 73

(Adeguamento delle strutture)

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.



Consiglio Regionale della Puglia

55

3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.

4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 74 (Classificazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

ART. 75 (Autorizzazione amministrativa)

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



TITOLO XII

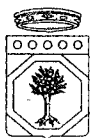
ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

ART. 76

(Abrogazione della precedente normativa)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 20 giugno 1979, n.35;
 - b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n.1;
 - c) legge regionale 26 giugno 1981, n.37;
 - d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n.28;
 - e) legge regionale 3 ottobre 1986, n.29;
 - f) legge regionale 24 ottobre 1986, n.33;
 - g) legge regionale 2 agosto 1993, n.12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt.3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
 - h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
 - i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
 - l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)



Consiglio Regionale
della Puglia

57

ART. 77
(Rinvio alla normativa vigente)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Rifondazione Comunista, PPI, PS, SI e Verdi e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Tagliente, Dicesare e Di Donna)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



Regione Puglia

58

TABELLA "A"

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA' ABITATIVE -
SUITES - DELLE JUNIOR SUITES
IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI-ALBERGO
E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi bagni) composizione (locale unico)

1. Camere a un letto	mq. 8
2. Camere a due letti	mq. 14
3. Camere a tre letti	mq. 20
4. Camere a quattro letti	mq. 26

SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE (esclusi bagni) composizione (uno o più locali)

	(1 - 2 - 3 stelle)	(4 - 5 stelle)
1. Unità abitative a un letto	mq. 10	mq. 12
2. Unità abitative a due letti	mq. 16	mq. 18
3. Unità abitative a tre letti	mq. 22	mq. 24
4. Unità abitative a quattro letti	mq. 28	mq. 30

SUPERFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi bagni) composizione (due o più locali)

1. Suites a un letto	mq. 13	(mq. 8 + 5)
2. Suites a due letti	mq. 19	(mq. 14 + 5)
3. Suites a tre letti	mq. 27	(mq. 14 + 8 + 5)
4. Suites a quattro letti	mq. 33	(mq. 14 + 14 + 5)

SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi bagni) composizione (un locale)

1. Junior suites a un letto	mq. 10
2. Junior suites a due letti	mq. 16

(*) Salve le deroghe di cui all'articolo 6 comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.





Regione Puglia

59.

TABELLA "B"

STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE

1. boutique;
2. gioielleria e orologeria;
3. tabaccheria;
4. negozi per oggettistica e souvenirs;
5. negozi di lingerie;
6. parrucchiere per donna e/o uomo;
7. negozi di calzature;
8. prodotti tipici locali;
9. sala mostre e sfilate;
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);
11. farmacia;
12. servizio interno di baby sitting;
13. sala giochi bambini;
14. casinò;
15. night club;
16. palestra;
17. solarium;
18. estetica;
19. bancomat.

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n.426, in particolare all'art. 28.

[Handwritten signature]



Regione Puglia

60.

TABELLA "C"

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI-ALBERGO

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

- 1.011 assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva per ciascun servizio
- 1.012 assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva
- 1.013 assicurati 12/24 ore con personale addetto
- 1.014 assicurati 12/24 ore

1	2	3	4	5
				X
			X	
		X		
X	X			

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

- 1.021 portiere di notte
- 1.022 addetto disponibile a chiamata

			X	X
X	X	X		

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

- 1.031 cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità abitative
- 1.032 in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle camere
- 1.033 in cassaforte dell'albergo

				X
			X	
		X		

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

- 1.041 assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva
- 1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto
- 1.043 assicurato 12/24 ore con un addetto

				X
			X	
		X		

1.05 SERVIZIO DI 1^a COLAZIONE

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 servizio reso nelle camere a richiesta del cliente

			X	X
X	X	X		
		X	X	X

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO E/O NEI LOCALI COMUNI

- 1.061 assicurato 16/24 ore con personale addetto
- 1.062 assicurato 12/24 ore con personale addetto

			X	X
X	X	X		





Regione Puglia

61

STELLE

1.07 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.071 assicurato 16/24 ore
1.072 assicurato 12/24 ore

1	2	3	4	5
			X	X
		X		

1.08 FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

			X	X
--	--	--	---	---

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE

			X	X
--	--	--	---	---

1.10 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.101 dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
1.102 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- due lingue
- una lingua
1.103 dal mètre - una lingua

			X	X
		X		
			X	X
		X		
			X	X

1.11 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.111 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
- una volta alla settimana
1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni

			X	X
		X		
X	X			
		X	X	X
X	X			

1.12 ACCESSORI DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI

- 1.121 saponetta
1.122 bagnoschioma
1.123 sciaampoo
1.124 un telo da bagno per persona
1.125 un asciugamano per persona
1.126 una salvietta per persona
1.127 riserva di carta igienica
1.128 sacchetti igienici
1.129 cestino rifiuti
1.130 asciugacapelli
1.131 materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)

X	X	X	X	X
		X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
			X	X
		X	X	X

Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti accessori: - un telo da bagno per persona
- un asciugamano per persona



Regione Puglia

62

STELLE

1.13 ACCESSORI NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.131 documentazione su albergo
- 1.132 necessario per scrivere
- 1.133 deplianti informativi delle attività di intrattenimento locali

1	2	3	4	5
		X	X	X
		X	X	X
			X	X

1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9,00
- 1.142 resa entro le 24 ore

				X
			X	

1.15 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
- 1.152 una volta al giorno

			X	X
X	X	X		

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEL LOCALI-BAGNO PRIVATI (COMPLETI), ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

- 2.011 il 100%
- 2.012 almeno l'80%
- 2.013 almeno il 60%

			X	X
	X	X		

2.02 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO COMUNI (COMPLETI)

- 2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.022 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.023 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

		X		
	X			
X				

2.03 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

2.04 RISCALDAMENTO

- 2.041 in tutto l'esercizio

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)



Regione Puglia

63

STELLE

2.05 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.051 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suites/unità abitative

(L'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

2.06 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE L'ESERCIZIO SIA SU PIU' PIANI E SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.071 qualunque sia il numero dei piani

2.072 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

2.08 ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

2.081 letto, tavolino, armadio, comodino, specchio

2.082 lampade o appliques da comodino

2.083 idonea illuminazione per leggere o scrivere

2.084 specchio con presa corrente per le camere senza bagno

2.085 secondo comodino nelle camere doppie

2.086 cestino rifiuti

2.087 sgabello o ripiano apposito per bagagli

2.088 una sedia per letto

2.089 una poltroncina per letto

(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)

2.09 TELEVISORE

2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità abitative

2.092 cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere

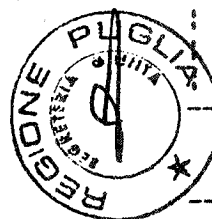
2.093 ad uso comune

2.094 con antenna satellitare

2.10 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA



6





Regione Puglia

65.

2.18 SALE SEPARATE

- 2.181 sala per riunioni
- 2.182 sala soggiorno e svago

STELLE

1	2	3	4	5
				X
			X	X

2.19 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA

(Ove consentito dalle normative vigenti)

				X

2.20 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI

			X	X
--	--	--	---	---

2.21 LOCALI DI SERVIZIO AI PIANI (con eventuale bagno comune)

			X	X
--	--	--	---	---

2.22 SERVIZIO PARCHEGGIO AUTO

- 2.221 servizio parcheggio custodito
- 2.222 servizio parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere

				X
			X	

3 - SILENZIOSITA'

- 3.01 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

				X
--	--	--	--	---

4 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

- 4.01 camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.02 bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.03 sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.04 aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso

				X	X
			X		
X	X				
				X	X
			X		
X	X				
				X	X
			X		
X	X				

L. 10/10/10



Regione Puglia

66

TABELLA "D"

REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

- 1.011 assicurati 16/24 ore con personale addetto
- 1.012 assicurati 14/24 ore con personale addetto
- 1.013 assicurati 12/24 ore

2	3	4
		X
	X	
X		

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

- 1.021 personale addetto
- 1.022 addetto disponibile a chiamata

		X
X	X	

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

- 1.031 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera
- 1.032 servizio custodia valori

		X
	X	

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

- 1.041 assicurato 12/24 ore
- 1.042 assicurato 8/24 ore

		X
	X	

1.05 SERVIZIO DI 1^a COLAZIONE

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 a richiesta del cliente anche nelle unità abitative

		X
X	X	
	X	X

1.06 SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.061 assicurato 14/24 ore
- 1.062 assicurato 12/24 ore

		X
	X	

Handwritten signature



Regione Puglia

67.

STELLE

1.07 DIVISE PER IL PERSONALE

2	3	4
	X	X

1.08 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.081 dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
- 1.082 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- due lingue
- una lingua

		X
	X	
	X	X
X		

1.09 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.091 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
- 1.092 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana

		X
	X	
X		
		X
X	X	

1.10 ACCESSORI NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.101 documentazione sulla residenza e necessario per scrivere

	X	X
--	---	---

1.11 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.111 resa entro le 24 ore

		X
--	--	---

1.12 PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.121 una volta al giorno

X	X	X
---	---	---

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 COMPOSIZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

- 2.011 100% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.012 almeno il 50% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.013 100% delle unità monolocali attrezzati cucina/soggiorno/pernott.

		X
	X	
X		

11020



Regione Puglia

68

STELLE

2.02 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI

2	3	4
X	X	X

2.03 RISCALDAMENTO

2.031 in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(l'obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)

X	X	X

2.04 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.041 regolabile dal cliente

(l'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

		X

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

		X
--	--	---

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.061 qualunque sia il numero dei piani

2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)

		X
X	X	

2.07 TELEVISORE

2.071 TV a colori in tutte le unità abitative

2.072 TV a colori ad uso comune

	X	X
X		

2.08 RADIO O FILODIFFUSIONE IN TUTTE LE UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

	X	X
--	---	---

2.09 CHIAMATA PER IL PERSONALE

2.091 chiamata telefonica diretta

2.092 chiamata con telefono o campanello

	X	X
X		

2.10 TELEFONO NELLE UNITA' ABITATIVE

2.101 abilitato alla chiamata esterna diretta

	X	X
--	---	---



Regione Puglia

68

STELLE

2.11 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

- 2.111 due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
2.112 una linea telefonica ad uso comune

2	3	4
		X
X	X	

2.12 TELEX E/O TELEFAX

	X	X
--	---	---

2.13 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

- 2.131 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
2.132 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq.1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
2.133 come per le 3 stelle maggiorata del 10%

X		
	X	
		X

2.14 BAR

- 2.141 in locale apposito
2.142 banco bar posto in locale comune

		X
X	X	

2.15 POSTO AUTO ASSICURATO PER CIASCUNA UNITA' ABITATIVA

	X	X
--	---	---

3 - DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

- 3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili
3.015 poltrone o divano nel soggiorno

X	X	X
X	X	X
X	X	X
		X
	X	

REGISTRO
10/10/85



Regione Puglia

70.

3.02 DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

		STELLE			
		2	3	4	
3.021	cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X	
3.022	frigorifero	X	X	X	
3.023	lavello con scolapiatti	X	X	X	
3.024	per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 1 tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri	X	X	X	
3.025	per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco per il latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica	X	X	X	
3.026	cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a microonde)				X
3.027	tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina	X	X	X	

3.03 DOTAZIONI BAGNO

3.031	lavandino, doccia o vasca, water	X	X	X
3.032	asciugacapelli		X	X
3.033	scopettino	X	X	X
3.034	mensola	X	X	X
3.035	specchio e contigua presa per l'energia elettrica	X	X	X
3.036	cestino rifiuti	X	X	X
3.037	sacchetti igienici	X	X	X
3.038	carta igienica con riserva	X	X	X
3.039	telo da bagno per persona	X	X	X
3.040	asciugamano per persona	X	X	X
3.041	salvietta per persona	X	X	X
3.042	saponetta	X	X	X
3.043	bagnoschiuma		X	X

4 - DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE

4.01	impianto di erogazione di acqua calda e fredda	X	X	X
4.02	scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimento	X	X	X
4.03	antenna satellitare		X	X

5 - ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI

X	X	X	X



Regione Puglia

71

6 - SILENZIOSITA'

6.01 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

STELLE

2	3	4
		X

7 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

- 7.01 camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
- eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 7.02 bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
- eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 7.03 sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
- eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 7.04 aspetto esterno
- eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso

		X
X	X	
		X
X	X	
		X
X	X	
		X
X	X	

Handwritten signature or stamp.



72.

Regione Puglia

TABELLA "E"

REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

VILLAGGI - CAMPEGGI

1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA - STRUTTURE - INFRASTRUTTURE

1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e polvere

1.02 Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole

passaggi pedonali ogni due piazzole

1.03 Aree libere per uso comune:

attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso

attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso

1.04 Aree ombreggiate:

non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso

non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso

non inferiore al 30% dell'intera superficie del complesso

1.05 Parcheggio auto:

una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro

una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro

STELLE

1	2	3	4
X	X	X	X

X	X	X	
			X

X	X	X	
			X

X	X		
		X	
			X

X	X		
		X	X

(per i complessi con solo accesso pedonale l'obbligo non sussiste)



Regione Puglia

73

1.06 Piazzole:

superficie di ogni singola piazzola mq. 50
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq. 55
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq. 65
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
mq. 75

STELLE

1	2	3	4
X			
	X		
		X	
			X

1.07 Individuazione piazzole: contrassegnate con un numero progressivo

X	X	X	X
---	---	---	---

1.08 Confini delle piazzole: evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti

evidenziati con divisori artificiali

evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o
aiuole coltivate)

X	X		
		X	
			X

1.09 Sistemazione delle piazzole:

a prova di acqua e polvere

X	X	X	X
---	---	---	---

2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

2.01 Impianto principale:

da realizzarsi nel rispetto delle norme
C.E.I. con canalizzazione interrate e con
prese di corrente poste in colonnine dotate
di chiusura ermetica

X	X	X	X

2.02 Prese di corrente:

le piazzole debbono essere alimentate da
prese di corrente poste in colonnine dotate
di chiusura ermetica e collocate in modo da
evitare che l'allacciamento comporti
l'attraversamento delle strade

X	X	X	X

2.03 Illuminazione:

l'impianto di illuminazione deve essere
costituito con punti luce posti ad una
distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro
e, comunque, deve garantire l'agevole
fruizione della viabilità pedonale interna,
dei servizi igienici e delle zone comuni

X	X	X	X

21000



Regione Puglia

74

STELLE

3 - IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO

3.01 Impianto principale fognario:

deve essere realizzato nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Igiene e Sanità pubblica comunale

1	2	3	4
X	X	X	X

3.02 Approvvigionamento idrico-potabile:

deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali)

1	2	3	4
X	X	X	X

3.03 Approvvigionamento idrico non potabile:

eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione

1	2	3	4
X	X	X	X

4 - IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

4.01 Dispositivi:

dotazione di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

1	2	3	4
X	X	X	X

5 - IMPIANTO TELEFONICO

5.01 Postazione:

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna

1	2	3	4
X			
	X	X	X

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna e cabina





Regione Puglia

75

6 - RACCOLTA RIFIUTI

6.01 Rifiuti solidi:

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti, di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole

STELLE

1	2	3	4
X			
	X	X	
			X

7 - SERVIZI

7.01 Servizio di ricevimento apposito locale ubicato all'ingresso del complesso o accettazione:

X	X	X	X
---	---	---	---

7.02 Servizio guardiania: notturno e diurno

X	X	X	X
---	---	---	---

7.03 Servizio pulizia: pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno

X	X		
---	---	--	--

pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno con addetto diurno permanente

		X	X
--	--	---	---

Handwritten signature/initials



Regione Puglia

76

STELLE

7.04 Servizi di pulizia
impianti igienico-
sanitari:

da effettuarsi almeno due volte al giorno

da effettuarsi almeno due volte al giorno,
con addetto permanente

1	2	3	4
X	X	X	
			X

7.05 Servizi smaltimento
rifiuti:

raccolta e smaltimento rifiuti solidi e
pulizia degli impianti idro-igienici almeno
due volte al giorno

X	X	X	X

3.- EROGAZIONE ACQUA POTABILE

8.01 Impianto uso comune:

l'erogazione di acqua potabile deve essere
assicurata mediante fontanelle sparse nel
complesso

X	X	X	X

8.02 Erogazione acqua calda:

in almeno il 30% nei servizi comuni ad
esclusione delle docce

X	X		
---	---	--	--

in almeno il 50% nei servizi comuni ad
esclusione delle docce

		X	X
--	--	---	---

Brando



Regione Puglia

77

10 - INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE

10.01 Impianti di uso comune: gli impianti igienico-sanitari, di uso comune con le installazioni di WC, docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso

10.02 Impianti minimi:

n. 1 WC ogni 20 persone
n. 1 WC ogni 15 persone
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone
n. 1 lavapiedi ogni 50 persone
n. 1 lavapiedi ogni 40 persone
n. 1 lavapiedi ogni 30 persone
n. 1 lavapiedi ogni 20 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone
n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 10 persone
n. 1 lavello per stoviglie ogni 30 persone
n. 1 lavello per stoviglie ogni 25 persone
n. 1 lavello per stoviglie ogni 20 persone
n. 1 lavello per stoviglie ogni 15 persone
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulottes
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulottes
erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

STELLE

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X		
		X	X
X			
	X		
		X	
			X
X	X		
		X	
X	X		
		X	
			X
X			
	X		
		X	
			X
X	X		
		X	
			X

Di 0/06



Regione Puglia

78

10. - ATTREZZATURE DI RISTORO

10.01

bar

bar in locale arredato con tavolini e sedie

10.02

tavola calda o ristorante self-service

10.03

spaccio

STELLE

1	2	3	4
X	X	X	
			X
		X	X
X	X	X	X

11. - ATTREZZATURE RICREATIVE

11.01

allestimento di almeno una attrezzatura ricreativa (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)

allestimento di almeno due attrezzature ricreative o servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)

allestimento di almeno quattro attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)

	X		
		X	
			X

12. - ATTREZZATURE SPORTIVE

12.01

allestimento di almeno due attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio, etc.)

			X

Handwritten signature

Handwritten signature



Regione Puglia

78

13.- UNITA' ABITATIVE

13.01 Dotazione delle unità: superficie netta non superiore a 70 mq. costituiti da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della presente legge

attrezzature per il soggiorno di un numero variabile da due a massimo cinque persone comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti

installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e doccia)

allacciamento di corrente elettrica con prese di corrente poste all'interno delle stesse

allacciamento alla rete idrico-fognaria

erogazione di acqua calda e fredda

STELLE

1	2	3	4
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X

Handwritten signature
Circular stamp



Regione Puglia

80

TABELLA "F"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTEI DELLA GIOVENTU'

DISTINTI PER CATEGORIE

1 - ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- 1.01 Animazioni
- 1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni, salvo diversa disponibilità
- 1.03 Iniziative di carattere turistico e socio-culturale
- 1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro

1	2	3
X	X	
X	X	X
X	X	X
X	X	X

2 - RICEVIMENTO:

- 2.01 Assicurato 24/24 ore
- 2.02 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 24.00
- 2.03 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00

X		
	X	
		X

3 - INFORMAZIONI:

- 3.01 Personale disponibile per emergenza, aiuto e consigli, per informazioni turistiche sulla città, per informazioni sui servizi e sui regolamenti dell'Ostello
- 3.02 Personale multilingue
- 3.03 Materiale turistico-informativo a disposizione

X	X	X
X	X	X
X	X	X





Regione Puglia

81

4 - REQUISITI DELLE CAMERE:

- 4.01 Camere con non più di 4 letti serviti da locali-bagno privati
- 4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.03 Camere con non più di 4 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni
- 4.05 Superficie minima di 7 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 9 mc. per persona
- 4.06 Superficie minima di 5 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 8 mc. per persona
- 4.07 Una luce per ogni letto
- 4.08 Adeguata illuminazione
- 4.09 Fornitura biancheria da letto

1	2	3
X		
X		
X	X	
	X	X
X	X	
		X
X		
X	X	X
X	X	X

5 - REQUISITI DEI LOCALI-BAGNO:

- 5.01 Acqua calda,
- 5.02 Sapone e mezzi adeguati per asciugarsi
- 5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto
- 5.04 1 WC ogni 10 posti letto
- 5.05 1 doccia ogni 12 posti letto

*	X	X	X
*	X	X	X
*	X	X	X

* sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati

6 - SALE COMUNI:

- 6.01 Sale separate per fumatori, negli Ostelli dove è consentito fumare
- 6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti

X		
X	X	X

[Handwritten signature]

Regione Puglia

82

- SERVIZI:

- 01 Servizio di bar e ristorazione
- 02 Pulizia delle camere una volta al giorno
- 03 Cambio biancheria da letto una volta la settimana e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite
- 04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli Ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)

1	2	3
X	X	
X	X	X
X	X	X
X	X	X

- SICUREZZA:

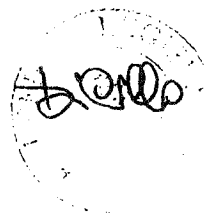
- 1.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche

X	X	X
---	---	---

9 - PULIZIA ED IGIENE:

- 9.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria

X	X	X
---	---	---





Regione Puglia

83

4 - DOTAZIONE BAGNO:

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
- 4.02 Cestino rifiuti
- 4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
- 4.04 Mensola
- 4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici

5 - DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE:

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 5.02 Scopa, palette, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6 - PRESTAZIONI DEI SERVIZI:

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

Regione Puglia

TABELLA "G"

84

STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE E PER LE
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1 - DOTAZIONE STRUTTURA:

- 1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2 - DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE UNITA' ABITATIVE:

- 2.01 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- 2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
- 2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

3 - DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

- 3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
- 3.02 Frigorifero
- 3.03 Lavello con scolapiatti
- 3.04 Per ciascuna persona ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo,
2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
- 3.05 Per ciascuna unità abitativa:
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo,
1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il
latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti
di plastica